



Delibera della Giunta Regionale n. 578 del 20/09/2017

Dipartimento 60 - Uffici speciali

Direzione Generale 1 - AVVOCATURA REGIONALE

U.O.D. 2 - UOD Gestione degli Affari generali e del personale

Oggetto dell'Atto:

COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE INTRODOTTO CON ORDINANZA DI RIMESSIONE N. 729/17 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI, SEZ. 19, IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, COMMA 182 DELLA LEGGE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 5 DEL 6 MAGGIO 2013, RECANTE: "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2013 E PLURIENNALE 2013 - 2015 DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2013)", PUBBLICATA SUL BURC N. 24 DEL 7 MAGGIO 2013 - NOMINA DIFENSORI DELL'AVVOCATURA REGIONALE - PRAT.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- che in data 04 luglio 2017 è stata notificata alla Regione Campania dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, Sez. 19, l'ordinanza n. 729 del 6 marzo 2017 di rimessione alla Corte Costituzionale in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 182, della legge della Regione Campania n. 5 del 6 maggio 2013, recante: *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2013)”*, pubblicata sul BURC n. 24 del 7 maggio 2013;

- che, nello specifico, con la succitata ordinanza n. 729 del 6 marzo 2017 la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, Sez.19, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal sig. Giannattasio Silvio nel giudizio contro la Regione Campania, dell'art. 1, comma 182, della legge della Regione Campania n. 5/2013, nella parte in cui nel prevedere che il fermo del veicolo disposto dall'agente di riscossione, ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 602/73, non fa venire meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, violerebbe l'art. 117, comma 2 lett.e) della Costituzione, in relazione all'art. 5, comma 36, del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953 *“Misure in materia Tributaria”*, convertito nella legge 28 febbraio 1983 n. 53, e l'art. 119, comma 2, della Costituzione, sospendendo il giudizio in corso R.G. n. 13944/2017, sino alla definizione dell'incidente di costituzionalità, e disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

CONSIDERATO

- che nella specie, conformemente all'istruttoria d'ufficio, sussiste l'interesse della Regione e si appalesa l'opportunità di costituirsi nel giudizio come innanzi promosso;

VISTO l'art 51 dello Statuto Regionale

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- di costituirsi nel giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale introdotto con ordinanza di rimessione n. 729 del 6 marzo 2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, Sez.19, in merito alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 182, della legge della Regione Campania n. 5 del 6 maggio 2013, recante: *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2013)”*, pubblicata sul BURC n. 24 del 7 maggio 2013;

- di dare ampio mandato, nella controversia de qua, congiuntamente e/o disgiuntamente, agli Avv.ti Maria d'Elia e Alberto Armenante dell'Avvocatura regionale, eleggendo domicilio per la funzione presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione sito in Roma alla Via Poli n. 29.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Avvocatura Regionale e al BURC per la pubblicazione